



Regione Siciliana

Ordinanza n. 9 del 24 dicembre 2014

* * * *

Il Presidente della Regione Siciliana

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 - misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo n. 36/03, Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2013 -

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visti** gli articoli 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- Vista** la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19";
- Vista** la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 191, così rubricato "Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi", che prevede, al suo comma 1, che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possano emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...)";
- Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti";
- Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2010 "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005";
- Visto** il D. Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare, l'articolo 177 (Campo di applicazione e finalità), comma 4, secondo il quale: "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il



Regione Siciliana

paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”; **Articolo 178** (Principi) secondo cui: *“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali*”; **Articolo 182** (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al **comma 3**, enuncia che: *“lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e benefici complessivi, al fine di, a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica*”; **Articolo 182** (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al **comma 7**, sancisce quanto segue: *“le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE*”;

Visto Il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

Considerato che alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati prorogati gli effetti dell'art. 2 del D.L. 43/2013 convertito con modificazione nella L. n. 71/2013;

Vista l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n 46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;

Visto l'art.1, comma 2, dell' O.C.D.P.C. n.148 citata, il quale stabilisce che il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della stessa ordinanza;

Considerato che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mediante Circolare 6 agosto 2013, formalizzava la cessazione del regime transitorio previsto dalla Circolare dello stesso Ministero del 30 giugno 2009 ed in particolare affermava che: *“le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico e biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia*”;



Regione Siciliana

- Considerato** che la citata *Circolare 6 agosto 2013 (Ammissibilità in discarica dei rifiuti trito vagliati - Superamento circolare 30 giugno 2009)*, costituisce a sua volta, un richiamo – sollecito precipuamente indirizzato alle Regioni, le quali debbono “*osservare le ulteriori iniziative necessarie, in termini di attuazione della pianificazione con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obiettivi stabiliti dalle norme comunitarie*”;
- Considerato** che con provvedimento n. 857 del 10 ottobre 2013 il Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti ex O.P.C.M. 9 luglio 2010 n. 3887 e D.L. 43/2013 ha dettato specifiche disposizioni al fine di dare attuazione a quanto richiesto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stabilendo precise tempistiche per l’adeguamento dell’impiantistica esistente alle nuove direttive ministeriali;
- Considerato** che diversi gestori di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, sia pubblici sia privati, sulla base della suddetta disposizione, hanno presentato nei termini ivi indicati richieste di modifiche di A.I.A. e V.I.A. proponendo la realizzazione di specifici impianti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti e la realizzazione di specifici impianti di compostaggio come previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012;
- Considerato** che il Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti in Sicilia ex O.P.C.M. n. 3887/2010 - D.L. n. 43/2013, convertito con modificazione nella L. n. 71/2013 - ha avviato procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di quattro piattaforme pubbliche per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni di Enna, Gela, Messina e Palermo nell’ambito delle quali sono previsti impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e linee dedicate per la produzione di *compost* di qualità conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
- Considerato** che per la piattaforma pubblica sita nel Comune di Palermo sono in corso i lavori di realizzazione dell’impianto di trattamento meccanico biologico comprensivo di linee dedicate alla produzione di compost di qualità, mentre per le piattaforme pubbliche da realizzarsi nei Comuni di Enna, Gela e Messina sono in corso le procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori;
- Considerato** che sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è in corso l’istruttoria da parte dell’Autorità Competente - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – per la quale sono scaduti i termini della consultazione pubblica ed è stato emesso il parere da parte della Commissione Tecnica VIA-VAS;
- Considerato** che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell’adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, la capacità impiantistica di trattamento biologico limitata ai valori nominali, non è nelle condizioni di far fronte all’intera produzione giornaliera regionale, con necessità di conferimento di quantitativi di rifiuti tal quali presso le discariche ad oggi autorizzate, dotate di impianti di sola triturazione e deferrizzazione;



Regione Siciliana

- Considerato** che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio – economico locale, non possa che discendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalle programmazioni d'ambito che le competenti SRR istituite sul territorio regionale devono predisporre anche in aggiornamento rispetto all'attuale piano regionale approvato;
- Considerato** che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, è necessario garantire la continuità del servizio pubblico di smaltimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di leale cooperazione tra le PP.AA. coinvolte;
- Osservato** che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl, presso il quale viene trattata anche la frazione organica proveniente dall'impianto di servizio dell'altra discarica presente nel territorio della Provincia di Catania, gestita dalla Ditta Oikos S.p.A., raggiungerà la capacità annuale autorizzata pari a 315.000 tonn/anno entro la fine del mese di settembre p.v.;
- Considerato** che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl per effetto del decreto autorizzativo DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato e integrato dal DRS 901/11, è ad oggi oggetto di diffida ex art. 29 decies del D. Lgs. 152/06 da parte del competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e che la diffida prevede lo svolgimento di un periodo di verifica della funzionalità dell'impianto, mediante l'utilizzo di rifiuti in 2 aie, rispetto alle 54 esistenti, per quanto attiene alla biostabilizzazione ed in 2 aie rispetto alle 6 esistenti per quanto attiene al compostaggio, della durata di tre mesi;
- Considerato** che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio dei rifiuti prodotti da comuni appartenenti a diverse provincie del territorio regionale, corrispondente ad una quantità di rifiuti tal quali pari a circa 2.200 ton/giorno;
- Considerato** che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di selezione della ditta OIKOS Spa per un quantitativo corrispondente a circa 800 ton/giorno di rifiuti tal quali;
- Considerato** che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determinerebbe la necessità di conferire presso altri impianti di smaltimento ubicati nel territorio regionale circa 3.000 ton/giorno di rifiuti;
- Considerato** che ad oggi, come emerge dalla specifica relazione predisposta dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non è possibile reperire una disponibilità ad accogliere tale quantità di rifiuti presso gli altri impianti pubblici e privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale i quali non sarebbero comunque dotati di adeguati impianti di trattamento biologico;
- Ritenuto** necessario, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, adottare modalità tecnico gestionali dell'impianto che consentano il trattamento della



Regione Siciliana

totalità della frazione umida di sottovaglio, sia pure per un tempo inferiore a quello necessario a consentire la completa stabilizzazione di quest'ultima derogando temporaneamente dall'obbligo di raggiungimento del valore fissato di IRD pari a 1000 mg O₂ kg SV⁻¹ h⁻¹ di cui all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010 ed al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011;

Ritenuto che tale soluzione, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, consente il mantenimento di un maggiore ed accettabile grado di tutela ambientale ed un minore impatto sulle matrici ambientali dovuto al fatto che la stabilizzazione, seppure non completa, della frazione organica può consentire il contenimento delle emissioni di sostanze odorigene e di altre sostanze inquinanti volatili nei rifiuti destinati allo smaltimento, nonché una sensibile diminuzione del carico organico biodegradabile in essi presente ed il conseguente alleggerimento degli impatti ambientali connessi alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

Ritenuto che l'aumento delle quantità di rifiuto sottoposto a trattamento meccanico biologico a monte dello smaltimento può essere ottenuto mediante la riduzione dei tempi di maturazione, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501 e non con il codice CER 190503 (FOS);

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30 settembre 2014 con la quale si è proceduto ad attivare misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica regionale esistente ed in particolare dell'impianto gestito dalla Sicula Trasporti S.p.A.;

Vista l'ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 7/rif del 06 novembre 2014 con la quale si è proceduto ad attivare "misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica regionale esistente per la celere realizzazione ed attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo n. 36/2003, Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2013";

Vista l'ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 8/rif del 28 novembre 2014 con la quale si è proceduto ad attivare misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica regionale esistente;

Considerato che negli ultimi giorni sono stati sospesi i conferimenti presso le discariche di Trapani, Gela (CL) e Siculiana (AG) determinando una crisi igienico sanitaria in molti Comuni del territorio regionale;

Considerato che già da qualche mese è stato disposto il divieto *sine die* dei conferimenti di rifiuti presso la discarica di Mazzarà Sant'Andrea (ME);

Considerato che la situazione venutasi a determinare è di assoluta imperiosità e pertanto necessita l'attuazione del principio di leale collaborazione e di mutuo soccorso fra enti appartenenti ad ambiti territoriali diversi e relativi impianti ad essi asserviti;

Considerato che la mancata adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti determinerebbe una crisi igienico sanitaria poiché circa 200 comuni non potrebbe conferire i rifiuti prodotti dai rispettivi territori;

Ritenuto che è necessario individuare forme speciali di gestione sull'impiantistica regionale al fine di consentire nel brevissimo periodo il conferimento dei rifiuti prodotti dai comuni della Regione Siciliana;

Ritenuto che tali forme di gestione dovranno essere comunque attivate per un periodo limitato di tempo;



Regione Siciliana

- Visto** il parere negativo espresso, in data 22 dicembre 2014, dai rappresentanti di ARPA ST-Catania e Provincia di Catania sulla reiteratione dell'efficacia dell'ordinanza n. 8/rif del 28 novembre 2014;
- Visto** il parere favorevole espresso, in data 22 dicembre 2014, dai rappresentanti di ARPA ST Catania e Provincia di Catania secondo i quali *"(...) risulta più opportuno una soluzione che preveda la biostabilizzazione dei rifiuti da destinare alla vasca della Oikos ed, eventualmente, il conferimento dei rifiuti tritovagliati in eccesso rispetto agli spazi disponibili nelle celle del TMB e quindi non biostabilizzati, nella vasca della discarica della Sicula Trasporti"*;
- Acquisito** il parere favorevole del 23 dicembre 2014 con prot. n. 133371 dell'ASP di Catania che *" (...) in mancanza di soluzioni alternative allo smaltimento di r.s.n., al fine di tutelare la salute pubblica e scongiurare danni ambientali, si esprime parere favorevole alla proposta del Dipartimento di non continuare ad abbancare rifiuti indifferenziati esclusivamente tritovagliati nell'impianto di c.da Valanghe d'Inverno della OIKOS e di riprendere la biostabilizzazione degli stessi rifiuti presso l'impianto gestito dalla Sicula Trasporti al fine di abbancare nelle vasche del sito OIKOS esclusivamente rifiuti biostabilizzati, con un tempo di biostabilizzazione di soli 15 giorni come da ordinanza n. 7/rif e di convogliare i rifiuti non biostabilizzati in eccesso, rispetto agli spazi disponibili nelle celle TMB, nella vasca della discarica della Sicula Trasporti. Rimane l'obbligo di garantire l'efficienza dei presidi degli impianti ed in particolare modo i sistemi di captazione ed estrazione del percolato, il contenimento dell'emissione dei biogas e odorigene, la protezione dell'inquinamento del suolo e delle falde acquifere e dell'osservanza di tutte le norme a disposizione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro specifiche per l'attività svolta."*;
- Visto** il verbale della riunione tecnica tenutasi in data 23 dicembre 2014 con ARPA ST Palermo, ASP Palermo e Provincia di Palermo nella quale gli enti rinviano a quanto già dichiarato nel verbale del 26 novembre 2014 quest'ultimo richiamato nella ordinanza n. 8/rif del 28 novembre 2014;
- Vista** la Ordinanza del Sindaco di Palermo ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 n. 226 del 1 agosto 2014 recante autorizzazione in deroga per il conferimento dei rifiuti presso il IV settore della sesta vasca nella piattaforma logistica di Palermo;
- Vista** la disponibilità espressa nella riunione tecnica del 23 dicembre 2014 nella quale il Presidente di RAP S.p.A. sulla base di quanto previsto dalla Ordinanza del Sindaco di Palermo n. 226 del 1 agosto 2014 dichiara *" (...) la propria disponibilità ad accogliere i rifiuti solidi urbani di Palermo, Ustica e Monreale anche dei comuni della SRR Palermo Area Metropolitana per un quantitativo complessivo medio giornaliero di 1300 tonnellate con punte massime di 1500 tonnellate per la durata di mesi due anche al fine di verificare la fattibilità gestionale e la vita utile residua della discarica"*;
- Visto** il D.D.G. n. 385 del 9 giugno 2011, con la quale la discarica di c.da Balze di Cetta nel Comune di Castellana Sicula (PA) risulta autorizzata alla ricezione e smaltimento di rifiuti urbani per una quantità massima giornaliera di 70 tonnellate;
- Considerato** che anche nella Provincia di Palermo si è proceduto ad una valutazione degli impianti presenti nel medesimo territorio convocando gli organi di controllo territorialmente competenti in un incontro tenutosi in data 23 dicembre 2014 nel quale gli organi di controllo hanno espresso parere favorevole all'aumento della quantità di rifiuti da conferire presso la discarica di Castellana Sicula (PA) fino a 100 tonn/die;



Regione Siciliana

Considerato che le condizioni tecniche dell'impianto non sono modificate rispetto a quanto espresso con nota del 3 novembre 2014 il Responsabile tecnico dell'impianto IPPC Ing. Giuseppe Di Martino relativamente alla possibilità, nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza, di procedere al trattamento e al successivo abbancamento in discarica di una quantità pari ad ulteriore 30 tonnellate/die sino alla quantità complessiva di 100 tonnellate/die, così come espressa in relazione alla ordinanza contingibile ed urgente n. 7/rif del 6 novembre 2014;

Ritenuto di dover assicurare la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti dai Comuni territorialmente vicini alla stessa discarica di Castellana Sicula (PA) la cui interruzione determinerebbe gravi problemi igienico-sanitari e che pertanto sussistono le condizioni di emergenza per le quali si rende necessario procedere all'emissione dei relativi atti previsti dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

Ritenuto che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, non sia possibile altrimenti provvedere alla gestione regionale del ciclo integrato dei rifiuti;

Considerato che, allo stato, non è possibile provvedere altrimenti con mezzi ordinari, atteso che, alla cessazione dello stato di emergenza corrisponde, giusta OCDPC n. 148/2013, la presente fase di coordinamento per il rientro definitivo della materia commissariata agli enti ordinariamente competenti, mediante il completamento delle iniziative in itinere e la risoluzione delle problematiche eventualmente insorte e sopra meglio rappresentate;

Considerato che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Ritenuto che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

Vista e richiamata la Relazione illustrativa prodotta dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Tutto quanto sopra premesso,

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per un periodo decorrente dal 28 dicembre 2014 al 27 gennaio 2015:

Art. 1

Alla SICULA TRASPORTI S.r.l. di Catania

In deroga all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011 ed al provvedimento di diffida emanato dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 37583 del 30 settembre 2014 :

a) di reiterare gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/rif del 6 novembre 2014 specificatamente per l'impianto di biostabilizzazione;



Regione Siciliana

- b) l'utilizzo delle aie dell'impianto di trattamento biologico, ad eccezione di quelle interessate dalla sperimentazione imposta con il provvedimento del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 37583 del 30 settembre 2014, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una durata del processo comunque non inferiore a 15 giorni, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento;
- c) relativamente alle attività di carico delle aie di biostabilizzazione dovranno essere immediatamente ripristinate le condizioni operative di processo previste dal progetto approvato in sede di ALA;
- d) all'atto del carico di ogni singola aia dovrà essere garantito, per tutti i cicli di trattamento, il contenimento del valore di densità apparente del rifiuto nell'intorno del range di valori ottimali riportato dalle norme tecniche di settore. In ogni caso la suddetta densità apparente non potrà superare il valore di 0,7 ton/mc;
- e) qualora non già in essere, dovrà essere effettuata la registrazione permanente del peso di frazione umida caricata all'interno di ogni singola aia di biostabilizzazione. Altresì dovranno essere registrati ed archiviati con medesima modalità tutti i dati relativi ad ogni singolo ciclo di trattamento, utili alla tracciabilità del processo (es.: data di carico e scarico di ogni singola aia, N° identificativo della medesima, durata del ciclo di trattamento, peso della massa di rifiuti ad inizio ciclo e peso a fine trattamento, etc.);
- f) dovrà essere garantita la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali di cui l'impianto è dotato, in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e dovranno essere adottate specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti alla non completa stabilizzazione della frazione di rifiuti urbani biodegradabili, quali ad esempio l'intensificazione delle operazioni di emungimento del percolato dal bacino di abbancamento dei rifiuti il quale, ove tecnicamente possibile, dovrà essere mantenuto costantemente nell'intorno del livello minimo consentito dai sistemi di aspirazione installati i quali se del caso dovranno essere settati in modalità di aspirazione in continuo. Inoltre le modalità adottate per la copertura giornaliera dei rifiuti dovranno essere, se necessario, adeguate alla particolare situazione contingente per cui tale operazione non potrà essere eseguita utilizzando lo stesso materiale proveniente dalla biostabilizzazione ma unicamente materiale minerale idoneo allo scopo, incrementando se necessario lo spessore medio di copertura, al fine di garantire il contenimento di eventuali emissioni odorigene e della infiltrazione delle acque meteoriche nel bacino di abbancamento dei rifiuti;
- g) tale riduzione, ottemperando a quanto sopra indicato, potrà essere effettuata anche per i rifiuti provenienti dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati gestito dalla ditta OIKOS S.p.A.;
- h) in deroga all'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2003 ed esclusivamente per i quantitativi in eccesso derivanti dall'impianto di tritovagliatura e per i quali non sia possibile mantenere i requisiti di cui ai precedenti punti da a) ad f) il conferimento degli stessi rifiuti tritovagliati in vasca;
- i) la tariffa applicata dalla ditta per lo svolgimento dell'attività di cui al punto a) dovrà essere depurata della quota relativa all'ammortamento dell'impianto, tenuto conto che la capacità annuale autorizzata dello stesso è già stata raggiunta. La stessa dovrà essere proporzionalmente ridotta rispetto alla riduzione del periodo di trattamento e dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque



Regione Siciliana

e Rifiuti che terrà conto altresì del ritorno economico conseguente al mancato fermo dell'impianto per saturazione della capacità autorizzata. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta;

- j)* la tariffa applicata dalla ditta per lo svolgimento dell'attività di cui al punto f) dovrà essere depurata della quota relativa all'ammortamento dell'impianto, tenuto conto che la capacità annuale autorizzata dello stesso è già stata raggiunta. La stessa dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che terrà conto altresì del ritorno economico conseguente al mancato fermo dell'impianto per saturazione della capacità autorizzata. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta.

Art. 2

Alla OIKOS S.p.A. di Catania.

- a)* Di mantenere la tritovagliatura pari a 1040 tonnellate/die, quantità da compensare secondo medie settimanali, effettuata secondo quanto già previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif/2014, in deroga al decreto ALA n. 661/2008, a far data dal 28 dicembre 2014 e fino alla scadenza del presente provvedimento. Restano salve le prescrizioni adottate dagli organi di controllo territorialmente competenti che impongono una adeguata verifica degli *standard* di sicurezza minimi indicati nel verbale del 23 dicembre 2014 da parte di ARPA ST-Catania e Provincia Regionale di Catania e a quelle indicate nella nota prot. n. 133371 del 23 dicembre 2014 della ASP Catania;
- b)* I rifiuti trattati come al punto precedente potranno essere conferiti in vasca dopo il processo di biostabilizzazione di cui al precedente art. 1 punto f);

Art. 3

Alla ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. di Castellana Sicula (PA).

Il conferimento dei rifiuti solidi urbani per una quantità massima ulteriore di 30 tonnellate/die presso la discarica sita nel Comune di Castellana Sicula (AG) in C.da Balze di Cetta, in deroga alla limitazione di 70 tonnellate/die di rifiuti conferibili imposta dal decreto AIA n. 385 del 09 giugno 2011 elevando la quantità massima accettabile all'impianto di pretrattamento a servizio della discarica a 100 tonnellate/die. Gli organi di controllo territorialmente competenti dovranno effettuare adeguata verifica degli *standard* di sicurezza minimi circa la sicurezza del personale e della viabilità in discarica.

Art. 4

Alla RAP S.p.A. di Palermo (PA).

Il conferimento dei rifiuti solidi urbani per una quantità massima di 200 tonnellate/die, nel rispetto del quantitativo massimo giornaliero fissato dall'AIA, presso la discarica sita nel Comune di Palermo in località Bellolampo, per Comuni diversi dalla Città di Palermo (in particolare sulla base della disponibilità concessa dalla RAP S.p.A.) Comune di Bagheria, Comune di



Regione Siciliana

Carini, Comune di Villabate e Comune di Monreale), nel rispetto della Ordinanza del Sindaco di Palermo ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 n. 226 del 01 agosto 2014 specificatamente per gli aspetti di cui al punto 2) dell'ordinanza sindacale n. 226/2014 ed in ossequio al punto 11) dell'art. 4 del decreto AIA n. 1348 del 9 agosto 2013, attivando misure di mitigazione ambientale al fine di superare le criticità espresse dagli Organi di controllo ed in particolare: *"il gestore dovrà garantire che le modalità, gli orari e i percorsi interni effettuati dai mezzi conferiti, non interferiscano con le attività di cantiere presenti nel sito (TMB e VT vasca), né rallentino le attività di conferimento dei mezzi provenienti dalla città di Palermo; individuare un'area, nell'ambito del VI settore, oggi in utilizzo, da destinarsi esclusivamente all'abbancamento dei rifiuti provenienti da Palermo; a comunicare agli organi di controllo, con cadenza settimanale, i quantitativi smaltiti suddetti rifiuti"*. Gli organi di controllo territorialmente competenti dovranno effettuare adeguata verifica degli *standard* di sicurezza minimi circa la sicurezza del personale e della viabilità in discarica.

Art. 5

Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Al fine di risolvere emergenze igienico sanitarie ed ambientali dovrà attivare e verificare ogni ulteriore e possibile conferimento presso altri impianti esistenti sul territorio regionale al fine di permettere il conferimento della totalità dei rifiuti prodotti nel territorio regionale.

Art. 6

Proroga efficacia del provvedimenti dirigenziali di autorizzazione al conferimento

Di prorogare l'efficacia del provvedimenti dirigenziali di autorizzazione emessi ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 9/2010 e di cui all'elenco allegato alla presente e pubblicato sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sino al 15 gennaio 2015.

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di Legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture della Regione Siciliana, al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Al Dipartimento Regionale della Sanità, all'ARPA Regionale, all'ARPA ST di tutte le Province della Regione Siciliana, alle ex Province regionale della Sicilia, a tutte le ASP del territorio regionale, al Comune di Catania, alla ditte Sicula Trasporti srl, alla OIKOS, alla Alte Madonie Ambiente S.p.A., alla RAP S.p.A.;
- a tutti i soggetti interessati dalla presente ordinanza.
- la pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

* * * *

RENDE NOTO

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosario Crocetta', written over the printed name.

ALLEGATO 1

ELENCO D.D.G. DI AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DEI RSU IN DISCARICA, IN SCADENZA IL 27/12/2014 E 31/12/2014

- D.D.G. n. 2018 del 28/11/2014 di autorizzazione ai Comuni di Montallegro, Siculiana e Realmonte, ricadenti nel territorio dell' ATO AG 2 a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dai rispettivi territori comunali, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Saraceno Salinella nel territorio del comune di Sciacca, della Sogeir ATO AGI s.p.a.;
- D.D.G. n. 2020 del 28/11/2014 di autorizzazione ai Comuni di Racalmuto, Agrigento, Aragona, Cammarata, Castrolibero, Casteltermeni, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Raffadali, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Comitini e Sant'Angelo Muxaro ricadenti nel territorio dell' ATO AG 2 a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dai rispettivi territori comunali, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Società Sicula Trasporti s.r.l.;
- D.D.G. n. 2021 del 28/11/2014 di autorizzazione al Comune di Caltanissetta (ATO CL 1) , a conferire i i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal proprio territorio comunale, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Società Sicula Trasporti s.r.l.;
- D.D.G. n. 2022 del 28/11/2014 di autorizzazione al Comune di Canicattì e all' ATO AG3 a conferire i i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal territorio del Comune di Ravanusa, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Società Sicula Trasporti s.r.l.;
- D.D.G. n. 2023 del 28/11/2014 di autorizzazione all' ATO PA1 a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dai Comuni di Balestrate, Borgetto, Capaci, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Torretta e Trappeto, all' ATO PA2 a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dai Comuni di Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Altofonte, Camporeale, Piana degli Albanesi, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato e Santa Cristina Gela, ai Comuni di Altavilla Milicia, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Ciminna, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Roccapalumba, Santa Flavia, Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Villafrati, ricadenti nel territorio dell' ATO PA 4, a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dai rispettivi

territori comunali, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Società Sicula Trasporti s.r.l.;

- D.D.G. n. 2024 del 28/11/2014 di autorizzazione ai Comuni di Carini, ricadente nel territorio dell' ATO PA1, Monreale, ricadente nel territorio dell' ATO PA2, Bagheria e Villabate, ricadenti nel territorio dell' ATO PA4, a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dai rispettivi territori comunali, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Bellolampo nel territorio del comune di Palermo, gestito dalla RAP s.p.a.;
- D.D.G. n. 2096 del 05/12/2014 di autorizzazione all'ATO PA1 a conferire i i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal territorio del Comune di Partinico, ricadente nel proprio Ambito, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Borraena nel territorio del comune di Trapani, della Società Trapani Servizi s.r.l.;
- D.D.G. n. 2097 del 05/12/2014 di autorizzazione al Comune di Messina, ricadente nel territorio dell' ATO ME3, a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal proprio territorio comunale, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Valanghe d'Inverno nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia, della OIKOS s.p.a.;
- D.D.G. n. 2101 del 05/12/2014 di autorizzazione all' ATO PA5 Ecologia e Ambiente a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal territorio dei Comuni di Aliminusa, Caccamo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Lascari, Montemaggiore Belsito, Pollina e Sciarra e all' ATO Ambiente CL1 a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal territorio dei Comuni di Marianopoli, Santa Caterina Villarmosa, Vallelunga Pratameno e Villalba, presso la impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Balza di Cetta nel territorio del comune di Castellana Sicula, della Alte Madonie Ambiente ATO PA6 s.p.a.;
- D.D.G. n. 2102 del 05/12/2014 di autorizzazione ai comuni di Capo d'Orlando e Sant'Agata di Militello, facenti parte del territorio dell' ATO ME1, a conferire i RSU prodotti nei rispettivi territori presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Sicula Trasporti s.r.l. ;
- D.D.G. n. 2103 del 05/12/2014 di autorizzazione all'ATO PA1 a conferire i i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal territorio del Comune di Terrasini, ricadente nel proprio Ambito, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Misiddi Campana nel territorio del comune di Campobello di Mazara, della Società Belice Ambiente ATO TP2 s.p.a.;
- D.D.G. n. 2104 del 05/12/2014 di autorizzazione ai comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Patti, facenti parte del territorio dell' ATO ME2, a conferire i RSU prodotti nei rispettivi territori

presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Sicula Trasporti s.r.l.;

- D.D.G. n. 2126 del 10/12/2014 di autorizzazione all' ATO AG3 a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal territorio dei Comuni di Camastra, Campobello di Licata, Licata, Naro e Palma di Montechiaro , presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Società Sicula Trasporti s.r.l.;
- D.D.G. n. 2127 del 10/12/2014 di autorizzazione ai Comuni di Comiso, Scicli e Vittoria, ricadenti nel territorio dell' ATO RG1, a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dai rispettivi territori comunali, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe d'Inverno nel territorio del comune di Catania, della Sicula Trasporti s.r.l.;
- D.D.G. n. 2197 del 17/12/2014 di autorizzazione all'ATO Ambiente CL1 a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal territorio dei Comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Milena, Montedoro, Mussomeli, Serradifalco e Sutera, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Sicula Trasporti s.r.l.;
- D.D.G. n. 2198 del 17/12/2014 di autorizzazione all' ATO PA2 Alto Belice Ambiente a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal territorio dei Comuni di Palazzo Adriano e Prizzi , presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Sicula Trasporti s.r.l.;
- D.D.G. n. 2199 del 17/12/2014 di autorizzazione all' ATO PA5 Ecologia e Ambiente a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal territorio del Comune di Caccamo, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Sicula Trasporti s.r.l.;
- D.D.G. n. 2248 del 23/12/2014 di autorizzazione ai Comuni di Marsala e Alcamo, facenti parte del territorio dell' ATO TP1 e al Comune di Gela, ricadente nel territorio dell'ATO CL2, a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dai rispettivi territori, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Società Sicula Trasporti s.r.l.;
- D.D.G. n. 2261 del 23/12/2014 di autorizzazione al Comune di Erice, facente parte del territorio dell' ATO TP1, a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal proprio territorio, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Società Sicula Trasporti s.r.l.;

- D.D.G. n. 1665 del 20/10/2014 di autorizzazione all'ATO ME 4 a conferire i i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dai Comuni di Castelmola, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Letojanni, Mongiuffi Melia, Roccalumera, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Limina e Taormina, appartenenti al proprio ambito, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Sicula Trasporti s.r.l.;
- D.D.G. n. 1669 del 20/10/2014 di autorizzazione ai Comuni di Capizzi, Cesarò e San Teodoro, ricadenti nel territorio dell'ATO ME1 a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dai rispettivi territori, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Valanghe d'Inverno nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia, della Oikos s.p.a.;
- D.D.G. n. 1674 del 20/10/2014 di autorizzazione ai Comuni di Modica, Scicli, Ispica e Vittoria, facenti parte dell' ATO RG1, a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal territorio dei rispettivi Comuni, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe d'Inverno nel territorio del comune di Catania, della Sicula Trasporti s.r.l.;
- D.D.G. n. 1678 del 20/10/2014 di autorizzazione ai Comuni di Caltanissetta e San Cataldo, facenti parte del territorio dell'ATO CL 1, a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dai rispettivi territori presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Sicula Trasporti s.r.l.;
- D.D.G. n. 1683 del 20/10/2014 di autorizzazione ai Comuni di Adrano, Bronte, Fiumefreddo di Sicilia, Castiglione di Sicilia, Calatabiano, Maletto, Maniace, Riposto e Randazzo, appartenenti alla SRR Catania Provincia Nord, a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dai rispettivi territori, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Valanghe d'Inverno nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia, della Oikos s.p.a. ed ai Comuni di Piedimonte Etneo, Giarre, Linguaglossa, Mascali, Acireale e Santa Venerina, appartenenti alla SRR Catania Provincia Nord, a conferire i i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal proprio territorio, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Sicula Trasporti s.r.l.;
- D.D.G. n. 1685 del 20/10/2014 di autorizzazione ai Comuni di Aci Sant'Antonio, Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Milo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Ragalna, San Piero Clarenza, Santa Maria di Licodia, Sant'Alfio, Valverde, appartenenti alla SRR Catania Area Metropolitana, a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dai rispettivi territori, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Valanghe d'Inverno nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia, della Oikos s.p.a. ed ai Comuni di Aci

- Bonaccorso, Aci Castello, Acicatena, Catania, Gravina di Catania, mascalucia, Nicolosi, Pedara, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, Sant'Agata Li Battiati, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Viagrande, Zafferana Etnea, appartenenti alla SRR Catania Arca Metropolitana, a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal proprio territorio, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Sicula Trasporti s.r.l.;
- D.D.G. n. 1689 del 20/10/2014 di autorizzazione ai Comuni di Augusta, Buscemi, Buccheri, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Florida, Francofonte, Melilli, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Siracusa, Solarino e Sortino (ATO SR 1) e Avola, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero e Rosolini(ATO SR 2), ricadenti nel territorio della SRR Siracusa Provincia, a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dai rispettivi territori comunali, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Società Sicula Trasporti s.r.l.;
 - D.D.G. n. 1736 del 24/10/2014 di autorizzazione al Comune di Brolo, ricadente nel territorio dell'ATO ME2, a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal proprio territorio comunale, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe d'Inverno nel territorio del comune di Catania, della Sicula Trasporti s.r.l.;
 - D.D.G. n. 1777 del 28/10/2014 di autorizzazione al Comune di Ficarazzi, ricadente nel territorio dell'ATO PA4, a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal proprio territorio comunale, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe d'Inverno nel territorio del comune di Catania, della Sicula Trasporti s.r.l.;
 - D.D.G. n. 2015 del 28/11/2014 di autorizzazione al Comune di Augusta (ATO SR 1) , ricadente nel territorio della SRR Siracusa Provincia, a conferire i i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal proprio territorio comunale, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Società Sicula Trasporti s.r.l.;
 - D.D.G. n. 2025 del 01/12/2014 di autorizzazione all'ATO PA5 a conferire i i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal territorio dei Comuni di Cefalù, Termini Imerese e Trabia, ricadenti nel proprio Ambito, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Volpe nel territorio del comune di Catania, della Società Sicula Trasporti s.r.l..